



**COMUNE DI BIANDRATE**  
Provincia di Novara

- ORIGINALE
- COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 26  
del 23.05.2013

**OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CINEMA. REVOCA GARA.**

L'anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 9,15 nella sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

			<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>
<b>PIGAT</b>	Luciano	Sindaco	X	
<b>MARZORATTI</b>	Stefano	Vice Sindaco	X	
<b>FIORINO</b>	Nadia	Assessore	X	

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Marilena PAPPACENA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il geom. Luciano Pigat assume la presidenza ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

## **OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CINEMA. REVOCA GARA.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che, il Comune di Biandrate, con deliberazione di giunta comunale n. 19 del 29/03/2011, ha approvato il progetto esecutivo di lavori di ristrutturazione dell'edificio ex cinema nell'ambito del progetto "Blanderate: 10 secoli di storia e cultura";

**RILEVATO**, altresì, che, in esecuzione della suddetta deliberazione, il responsabile del Servizio opere pubbliche adottava:

- la determinazione n. 025 del 12/04/2011 avente ad oggetto: *Lavori di "Ristrutturazione edificio ex cinema". Individuazione Ditte;*

**RICHIAMATO** il verbale d'asta per l'affidamento dei lavori *Ristrutturazione edificio ex cinema*;

**LETTE** le note a firma del responsabile del procedimento e del Commissario straordinario con cui si comunicava alle ditte provvisoriamente aggiudicatrici dei lavori che le offerte proposte non avrebbero avuto seguito con aggiudicazione definitiva in quanto, da disposizione del Commissario Straordinario, l'attivazione della procedura sarebbe dovuta essere oggetto di definizione da parte dell'amministrazione Comunale di prossimo insediamento. Nelle stesse comunicazioni si chiedeva agli operatori economici la disponibilità a confermare valide le proposte economiche esposte in sede di gara fino al 31/10/2012;

**VISTE** le comunicazioni delle ditte provvisoriamente aggiudicatrici, prot n. 1429 del 29/3/2012, n. 1271 del 19/3/2012, n. 1359 del 26/3/2012, con cui le stesse confermavano le offerte economiche presentate in sede di gara;

**DATO ATTO** che in data 6 e 7 maggio 2012 si sono svolte le consultazioni elettorali per la nomina del Sindaco e l'elezione del Consiglio Comunale;

**RILEVATO** che la nuova amministrazione, in seguito all'esame della situazione complessiva dell'ente e in particolare della programmazione dei lavori pubblici, ritiene di non dare seguito alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori *de quibus* in quanto oggetto dell'intervento è un immobile non di proprietà comunale, manifestando, nel contempo la volontà di adottare tutte le azioni necessarie al fine di rendere possibile la devoluzione di parte del finanziamento ottenuto a favore della realizzazione di lavori su immobili comunali;

**LETTO** l'art. 21-quinquies. "Revoca del provvedimento" della Legge 241/1990 che testualmente recita:

*1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.*

*1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.*

**CONSIDERATO** che con l'entrata in vigore dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/90 il legislatore ha accolto una nozione ampia di revoca, prevedendo tre presupposti alternativi, che legittimano l'adozione di un provvedimento di revoca: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) per mutamento della situazione di fatto; c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. *jus poenitendi*);

**RILEVATO** che il caso concreto rientra nella fattispecie di cui all'articolo citato;

**EVIDENZIATO** che la revoca in questione interviene in una fase non ancora definita della procedura, id est in una fase in cui gli atti adottati hanno effetti instabili, del tutto interinali, a fronte dei quali non possono configurarsi situazioni di vantaggio stabili in capo agli operatori economici;

**CONSIDERATO** che

- è legittima la revoca degli atti di gara giustificata da un nuovo apprezzamento della fattispecie, essendo collegata ad una facoltà insindacabile dell'Amministrazione che non si inserisce in alcun rapporto contrattuale, ma attiene ancora alla fase di scelta del contraente, in cui l'Amministrazione ha la possibilità di valutare la persistenza dell'interesse pubblico alla prosecuzione della procedura;
- l'obbligo generale di indennizzo delle situazioni di pregiudizio arrecate ai soggetti interessati in conseguenza della revoca di atti amministrativi sussiste esclusivamente in caso di revoca di provvedimenti ad efficacia durevole e non anche in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, qual è il caso concreto;

**CONSIDERATO** che sulla presente deliberazione non necessita l'acquisizione di parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 trattandosi di indirizzo programmatico;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno procedere al ritiro degli atti di gara de quibus;

**CON** voti favorevoli, unanimi e palesi;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione

1. **DI DARE MANDATO** al Responsabile competente di adottare tutti gli atti necessari e consequenziali a ché sia data esecuzione al presente provvedimento;
2. **DI COMUNICARE** il presente atto ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

### **SUCCESSIVAMENTE**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

**STANTE** l'urgenza di provvedere;

**CON** voti favorevoli unanimi espressi palesemente

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco  
f.to Luciano PIGAT

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Marilena PAPPACENA

La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on-line a decorrere al 25.07.2013

Il Segretario Comunale  
f.to dott.ssa Marilena PAPPACENA

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
f.to dott.ssa Marilena PAPPACENA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.  
Biandrate, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
f.to dott.ssa Marilena PAPPACENA